

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"SAN DOMENICHINO"**

STATUTO.

TITOLO I.

DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE E DURATA DELL'ASSOCIAZIONE.

Art. 1.

Nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana è costituita l'associazione culturale senza finalità di lucro denominata *"San Domenichino Associazione di Promozione Sociale"*, che trae origine dall'omonimo premio letterario istituito nell'anno 1958.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di associazione di promozione sociale ai sensi degli artt. 35 e ss. del d.lgs. 3 Luglio 2017 n. 117.

Art. 2.

L'Associazione ha sede in Massa (MS), Via Poveromo 46.

Art. 3.

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II.

SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE.

Art. 4.

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, ispirata ai valori della democrazia, della partecipazione, della solidarietà e del pluralismo.

L'associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, di loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. i) del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'interesse generale perseguito dall'associazione ha ad oggetto le attività aventi ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo.

L'Associazione *"San Domenichino"*, quindi, può, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- * realizzare, con cadenza possibilmente annuale, il Premio Letterario *"Sandomenichino"*, concorso di carattere internazionale aperto a tutti coloro che intendano presentare opere autografe edite e inedite di poesia e di prosa;

- promuovere periodiche iniziative pubbliche e manifestazioni a sostegno della cultura e della diffusione della poesia e della prosa, anche attraverso la rete e, più in generale, tutti i mezzi di comunicazione audio e televisivi;
- aderire a iniziative culturali promosse da altri enti e associazioni che condividano le medesime finalità di cui al presente articolo;
- favorire e organizzare iniziative di promozione delle diverse forme di arte, anche mediante la concessione di patrocinii o altre forme di sostegno o collaborazione.

L'Associazione può, altresì, svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 5.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III ENTRATE E PATRIMONIO.

Art. 6.

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 7.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO IV. SOCI.

Art. 9.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Sono associati coloro che, senza limitazioni riguardo alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, nonché al versamento dell'eventuale contributo associativo.

Art. 10.

Chiunque intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, mediante dichiarazione sottoscritta con cui si impegna ad attenersi al presente statuto e ad osservare regolamenti e deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei votanti.

All'atto dell'accettazione della richiesta il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. L'eventuale quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 11.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 12.

L'acquisizione della qualifica di socio dà immediatamente diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e alla vita associativa;
- esaminare i libri sociali;
- esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche rispetto a eventuali approvazioni e modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- partecipare all'elezione degli organi direttivi e godere dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 13.

Il diritto di esaminare i libri sociali, di cui all'articolo precedente, deve essere esercitata mediante richiesta scritta e sottoscritta, inoltrata al Consiglio Direttivo, a mezzo di posta elettronica corredata di ricevuta di ritorno o di lettera raccomandata A/R.

Il pronunciamento del Consiglio Direttivo deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma precedente.

Art. 14.

La qualifica di socio si perde per decesso, esclusione o recesso.

Art. 15.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti nei confronti del socio che:

- non rispetti le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

- si renda moroso nel versamento dell'eventuale contributo associativo senza giustificato motivo;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danno grave, anche sotto il profilo morale, all'Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 16.

La richiesta scritta di recesso dovrà essere inoltrata all'Associazione, in persona del proprio Presidente ~~o del suo delegato, mediante lettera raccomandata, PEC, posta elettronica ordinaria e ogni altro~~ mezzo che sia in grado di attestare l'inoltro della predetta richiesta.

Il recesso produce i suoi effetti in modo automatico e senza la necessità di un provvedimento specifico del Consiglio Direttivo.

Nella seduta del Consiglio Direttivo immediatamente successiva all'esercizio del diritto di recesso da parte del socio, il Presidente ne dà comunicazione agli altri membri del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

SEZIONE I. DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 17.

Sono organi dell'Associazione:

- il Consiglio Direttivo, in qualità di organo di amministrazione dell'Associazione;
- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge o scelto dall'Assemblea dei soci.

La durata delle cariche è quinquennale e l'esercizio delle medesime è a titolo gratuito, essendo previsto, ove possibile, solamente il rimborso delle spese sostenute.

SEZIONE II. IL PRESIDENTE.

Art. 18.

Il Presidente è nominato a maggioranza semplice dai membri del Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Associazione.

Nell'ipotesi in cui il Presidente venga meno o rinunci all'incarico per qualsiasi ragione, le funzioni di Presidente sono assunte temporaneamente dal Vice Presidente, che ha l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo entro 30 giorni per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 19.

Il Presidente:

- indice e presiede tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, stabilendone l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione;
- collabora alla gestione finanziaria dell'Associazione;
- delega compiti e funzioni agli altri membri del Consiglio Direttivo;
- può delegare la rappresentanza per singoli atti ad altri membri del Consiglio Direttivo;

- * garantisce il rispetto dello Statuto;
- * nomina, scegliendolo tra i membri del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente dell'Associazione, al quale spettano poteri di rappresentanza in sostituzione del Presidente, allorché si ravvisi un impedimento di quest'ultimo;
- * nomina, scegliendolo tra i membri del Consiglio Direttivo, il Segretario dell'Associazione.

Art. 20.

Il Presidente attribuisce deleghe di funzioni a tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Le funzioni, delegabili mediante deliberazione del Presidente e dallo stesso revocabili in ogni momento, sono:

- * Reperimento fondi;
- * Direzione artistica del Premio letterario "Sandomenichino";
- * Direzione artistica delle altre manifestazioni culturali organizzate dall'Associazione;
- * Rapporti con la stampa;
- * Attività promozionali della vita associativa e del bando di concorso del Premio "Sandomenichino";
- * Gestione del sito internet ufficiale e della comunicazione tramite social network.

Ulteriori funzioni ai membri del Consiglio Direttivo possono essere delegate dal Presidente mediante specifico provvedimento.

SEZIONE III. IL SEGRETARIO

Art. 21.

Il Segretario dell'Associazione è designato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 22.

Il Segretario:

- * garantisce la corretta applicazione dei regolamenti e delle deliberazioni adottate;
- * sovrintende a tutti gli aspetti organizzativi e gestionali del Premio Letterario "Sandomenichino";
- * presenta annualmente al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci il bilancio dell'Associazione.

SEZIONE IV. IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Art. 23.

Il Consiglio Direttivo è composto da 14 membri ed è eletto dall'Assemblea dei Soci mediante votazione nominativa o mediante acclamazione, in caso di presentazione di un numero di candidature pari al numero dei posti statutariamente previsti.

Ulteriormente è membro di diritto del Consiglio Direttivo il Parroco *pro tempore* della Parrocchia di San Domenichino-Santa Teresa del Bambin Gesù, nei cui locali è fissata la sede dell'Associazione. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

I consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili senza limitazione alcuna.

L'assenza di un membro effettivo del Consiglio Direttivo per due volte consecutive senza giustificato motivo determina la decadenza del medesimo e la sua sostituzione. Alla dichiarazione di deca-

ienza e alla conseguente sostituzione provvede il Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva al maturare del motivo di decadenza.

Art. 24.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei suoi membri. È convocato mediante lettera, e-mail o comunicazione per messaggio telefonico contenente l'ordine del giorno, da inoltrarsi sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età. In apertura di ogni riunione viene nominato, tra i presenti, un segretario deputato a redigere il verbale. Il Presidente e chi ha il compito di redigere il verbale devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Art. 25.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza o teleconferenza), a condizione che:
il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 26.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, salvo che non sia diversamente disposto. Qualora le votazioni del Consiglio Direttivo risultino paritarie, prevale la decisione con il voto favorevole del Presidente dell'Associazione.
La validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art. 27.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. In particolare:
nomina il Presidente dell'Associazione nella sua prima seduta;
può conferire il titolo di Presidente Onorario a chi abbia già rivestito la carica di Presidente dell'Associazione;
sovrintende al regolare andamento della vita associativa e al rispetto e all'esercizio delle funzioni delegate dal Presidente ai singoli membri;
può prevedere l'istituzione di collaborazioni di soggetti esterni particolarmente qualificati per il compimento di singoli atti o per il perseguimento di specifiche finalità;
designa i propri rappresentanti in altri enti o associazioni;
in caso di recesso, decadenza o esclusione di uno o più membri del Consiglio Direttivo, provvede a designare uno o più membri in sostituzione, scelti tra i soci;
delibera, con cadenza annuale, il programma delle attività dell'Associazione;

- delibera annualmente l'eventuale quota associativa e il suo ammontare;
- delibera circa l'ammissione degli associati e, nel caso, ne motiva il rigetto;
- predispone la bozza del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

SEZIONE V. L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

Art. 28.

L'Assemblea dei soci è composta da tutte le persone fisiche e dai rappresentanti designati dagli enti che aderiscono spontaneamente all'Associazione, purché in possesso di requisiti di onorabilità e purché in regola con l'eventuale quota associativa.

Art. 29.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente uscente in via ordinaria ogni cinque anni e provvede all'elezione dei membri effettivi del Consiglio Direttivo mediante votazione o, in caso di presentazione di candidature in numero pari ai posti disponibili, per acclamazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna).

E' altresì convocata in via straordinaria, per l'approvazione delle modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

E' inoltre convocata ogni qual volta ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea esercita anche le seguenti inderogabili competenze:

- revoca i membri del Consiglio Direttivo, delibera sulla loro responsabilità e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 30.

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

Art. 31.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente a un altro aderente all'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di n. 3 (tre) deleghe.

Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 32.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

TITOLO V.

IL PREMIO LETTERARIO "SANDOMENICHINO".

Art. 33.

Con cadenza possibilmente annuale viene pubblicato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione il bando di concorso del Premio Letterario "Sandomenichino".

Il contenuto del bando è deliberato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 34.

Il concorso è destinato a poeti e scrittori che partecipano presentando opere autografe edite e/o inedite, previo pagamento di una quota di partecipazione.

Art. 35.

Annualmente, entro il 31 Dicembre, il Presidente dell'Associazione, con propria deliberazione, istituisce la Commissione giudicatrice delle opere partecipanti, procedendo alla designazione di giurati di comprovata esperienza nel settore letterario e assegnando ogni singolo giurato a una o più sezioni del concorso.

Sempre con cadenza annuale il Presidente designa, tra questi, il Presidente della giuria.

L'ufficio di giurato è gratuito ed è previsto, ove consentito dalle risorse finanziarie dell'Associazione, il solo rimborso delle spese di vitto, alloggio e trasporto per i giurati residenti a una distanza superiore ai 100 km dalla città di Massa.

La deliberazione del Consiglio Direttivo, può essere disposto annualmente un compenso a favore del Presidente della Commissione giudicatrice.
Il numero dei giurati è variabile e, comunque, non può essere inferiore a due per ogni sezione del Premio.
Il Presidente dell'Associazione è membro di diritto della Commissione giudicatrice, salvo rinuncia.

Art. 36.

Il Presidente dell'Associazione delibera annualmente un regolamento che disciplina i lavori della Commissione giudicatrice del Premio.
Il Segretario comunica e trasmette a ciascun giurato il contenuto del predetto regolamento con riferimento alla sezione di competenza.

Art. 37.

I lavori della Commissione giudicatrice si svolgono, salvo deroghe deliberate dal Consiglio Direttivo, in un'unica sessione, alla presenza del Presidente dell'Associazione o di un suo delegato, nonché del Segretario, incaricato di redigere il verbale dei lavori.

Art. 38.

I poeti e gli scrittori vincitori vengono premiati in occasione di una pubblica cerimonia annuale, la cui organizzazione è affidata al Direttore Artistico delegato dal Presidente ai sensi dell'art. 20.

TITOLO VI. ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO.

Art. 39.

Entro il 30 Aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 31 Maggio per la definitiva approvazione.

Art. 40.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Art. 41.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio stesso, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 31 Maggio per la definitiva approvazione.

Art. 42.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 secondo comma del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 secondo comma del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'eventuale organo di controllo viene nominato dall'assemblea dei soci e resta in carica per cinque anni.

Ai membri dell'organo di controllo, che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 secondo comma del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 43.

Laddove ciò sia richiesto per legge o avvenga per libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, purché si tratti di soggetti iscritti nell'apposito registro.

L'incarico ha durata quinquennale.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

TITOLO VII.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.

Art. 44.

L'Associazione cessa la propria attività nei seguenti casi:

- mancanza di risorse finanziarie;
- impossibilità di svolgimento delle attività per cui è stata costituita;
- deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea dei Soci, previo parere unanime del Consiglio Direttivo.

Art. 45.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera, altresì, circa la destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui all'articolo seguente.

Art. 46.

nel caso di cessazione dell'attività, l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 primo comma del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

TITOLO IX. NORME FINALI

Art. 47.

~~Per quanto non previsto dal presente Statuto~~ valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Art. 48.

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Approvata in data 12.11.2020

